

Giovedì, 13 Ottobre 2016

MODELLO UNICO TARDIVO: L'AGENZIA DELLE ENTRATE RISOLVE TUTTI I DUBBI SULLA SANZIONE

Premessa – In questi giorni si è letto e scritto (compresi noi) un pò di tutto in merito alla corretta sanzione da applicare in caso di Modello Unico tardivo, ovvero del Modello inviato oltre il 30 settembre 2016 ma entro i 90 giorni successivi (ossia entro il 29/12).

Ci si è chiesti se, in tal caso, trovasse applicazione la sanzione ridotta alla metà (da 150 euro a 500 euro) prevista in caso di dichiarazione omessa ma comunque presentata entro il 30/09/2017 (introdotta dal D. Lgs. 158/2015 che ha novellato all'articolo 1, comma 1, del D.lgs. n. 471 del 1997) oppure trovasse applicazione la sanzione di 250 euro prevista, comunque, dallo stesso articolo 1, comma 1, del D.lgs. n. 471 del 1997. Ci si è altresì, chiesti, se possa trovare applicazione la riduzione alla metà delle sanzioni previste qualora la dichiarazione fosse presentata entro 30 giorni dal termine ordinario (vale a dire entro il 31/10 essendo il 30

domenica).

Tutti i dubbi sono stati spazzati via dalla Circolare n. 42/E di ieri contenete i chiarimenti in merito alla regolarizzazione delle dichiarazioni con errori o presentate in ritardo e resosi necessari in virtù delle novità sul sistema sanzionatorio (con riflessi sul ravvedimento operoso) dal D. Lgs. 158/2015.

La sanzione per la tardiva – La sanzione applicabile in caso di dichiarazione non presentata entro il termine ordinario ma entro i 90 giorni successivi è pari a 250 euro, ossia quella in misura fissa prevista dall'articolo 1, comma 1, del D.lgs. n. 471 del 1997, la quale può essere ridotta ad 1/10 a titolo di ravvedimento. E' questo il punto certo e definitivo che si evince dalla Circolare pubblicata ieri. Per l'Amministrazione finanziaria, in caso di dichiarazione "tardiva" non rileva:

- né la nuova sanzione introdotta dal D.lgs. n. 158 del 2015, secondo cui se "la dichiarazione omessa" è presentata entro il termine della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo (quindi, con riferimento al Modello Unico/2016, entro il 30/09/2017), la sanzione va dal 60 al 120 % con un minimo di 200 euro se sono dovute imposte o da euro 150 a euro 500 se NON sono dovute imposte";
- né quanto di nuovo previsto dal comma 4-bis di cui all'articolo 7, del d.lgs. n. 472 del 1997, secondo cui "salvo quanto diversamente disposto da singole leggi di riferimento, in caso di presentazione di una dichiarazione o di una denuncia entro trenta giorni dalla scadenza del relativo termine, la sanzione è ridotta della metà".

Non trova applicazione la nuova sanzione di cui al punto 1), "poiché tale fattispecie riguarda esclusivamente le dichiarazioni "omesse", ossia quelle presentate oltre novanta giorni dalla scadenza del termine ordinario e non più ravvedibili dal contribuente". Quindi, ciò sta significando, che se il contribuente non ha presentato la dichiarazione entro il 30/09 e la invia, ad esempio, il 4/01 dell'anno successivo, questa è considerata omessa e, quindi, non può più ravvedersi per l'omissione dichiarativa, ma dovrà attendere l'irrogazione della sanzione, che in questo caso sarà quella ridotta (ossia dal 60 al 120 % con un minimo di 200 euro se sono dovute imposte o da 150 euro a 500 euro se NON sono dovute imposte) poiché presentata entro il 30/09 dell'anno successivo.

Non trova, altresì applicazione la novità prevista dal comma 4-bis di cui all'articolo 7, del d.lgs. n. 472 del 1997, poiché "detta disposizione costituisce una norma generale di chiusura del sistema, applicabile ai soli casi non espressamente disciplinati dalle singole disposizioni di settore e, pertanto, non trova applicazione con riferimento alle fattispecie di ritardo che risultino, nel sistema, già sanzionate, quali quelle relative alle dichiarazioni ai fini delle imposte dirette, ai fini Iva, del sostituto d'imposta e con riferimento ad ogni altra ipotesi in cui il ritardo dichiarativo sia già direttamente regolato".

Conclusioni – Pertanto, in caso di dichiarazione non presentata entro lo scorso 30/09/2016, se il contribuente la presenta entro il 29/12/2016, dovrà:

- Versare la sanzione di 1/10 di 250 euro (ossia 25 euro) per la "tardività";
- Versare (con possibilità di ravvedimento) anche l'eventuale debito d'imposta che ne scaturisce (e non versato alla ordinarie scadenze, ossia 16 giugno, 6 luglio, ecc.).

Se dunque, ad esempio il contribuente presenta la dichiarazione "tardiva" il 28 ottobre 2016 (ossia entro 30 giorni dal 30/09) questi dovrà comunque versare per la "tardività" la sanzione di 25 euro (e non di 12,50 euro, poiché come detto non troverà applicazione quanto previsto dall'attuale comma 4-bis di cui all'articolo 7, del d.lgs. n. 472 del 1997) oltre a versare (con ravvedimento) l'eventuale debito d'imposta.

Una delle cose che, invece, sembra non essere affrontata nella circolare di ieri è se la sanzione di 25 euro debba riferirsi al Modello Unico "tardivo" nel suo complesso o alla singola dichiarazione "tardiva" in esso contenuta. Poiché la circolare parla di "dichiarazione" e non di Modello Unico, è da continuare a ritenersi che la sanzione vada intesa per ciascuna dichiarazione di cui il modello si compone. Pertanto se, ad esempio il Modello Unico/2016 tardivo include sia dichiarazione IVA sia dichiarazione dei redditi, la sanzione per la tardività sarà di 50 euro.

Ai fini del versamento si ricorda che occorre utilizzare il codice tributo 8911 ed occorre indicare come anno di riferimento quello in cui la violazione è stata commessa (quindi, 2016).

Tabella riepilogativa

<i>Ipotesi</i>	<i>Sanzione</i>	<i>Cosa fare</i>
Dichiarazione non inviata entro il 30/09 ma entro il 29/12 dello stesso anno	Sanzione applicabile pari a 250 euro	Versare 1/10 di 250 euro (ossia 25 euro) + Versare l'eventuale debito d'imposta non versato alle scadenze ordinarie (con applicazione del ravvedimento nelle sue diverse forme)
Dichiarazione non inviata entro il 30/09 ma, inviata ad esempio il 28/10 dello stesso anno	Sanzione applicabile pari a 250 euro	Versare 1/10 di 250 euro (ossia 25 euro) + Versare l'eventuale debito d'imposta non versato alle scadenze ordinarie (con applicazione del ravvedimento nelle sue diverse forme)
Dichiarazione presentata oltre il 29/12 ma entro il 30/09 dell'anno successivo	Si configura "omessa dichiarazione" Sanzione irrogabile dall'Agenzia delle Entrate per l'omissione: dal 60 al 120 % con un minimo di 200 euro se sono dovute imposte o da 150 euro a 500 euro se NON sono dovute imposte	Nessun ravvedimento possibile per l'omissione della dichiarazione
Dichiarazione non presentata entro il 29/12 e si lascia trascorrere anche il 30/09 dell'anno successivo	Si configura "omessa dichiarazione" Sanzione irrogabile dall'Agenzia delle Entrate per l'omissione: dal 120 al 240 % con un minimo di 250 euro se sono dovute imposte o da 250 euro a 1.000 euro se NON sono dovute imposte	Nessun ravvedimento possibile per l'omissione della dichiarazione